

Capitolo primo

LE PAROLE (CIOÈ LE COSE) DEL DIRITTO

1. Il significato di un titolo, anzi di due

In un libro come questo, volto a fornire qualche primo orientamento sul modo in cui si lavora con le parole nel mondo del diritto – si possono “fare cose” con esse, secondo un’espressione calzante, che ritroveremo (§ 4) –, inizieremmo decisamente col piede sbagliato se non facessimo chiarezza sui termini impiegati nel titolo del volume stesso, e poi di questo primo capitolo. Inutile nascondersi: in tutto il nostro tragitto le parole verranno prese maledettamente sul serio. E se talora accadrà di servirsi di formule suggestive (e perciò vaghe) anziché rigorosamente descrittive (e quindi un po’ noiose), non sarà per mera pedanteria che poi si muoverà proprio da quelle formule, per meglio precisarne la portata.

“Attrezzi del giurista” è locuzione piuttosto inconsueta, e forse sorprendente. Evoca immagini di un mestiere manuale: il repertorio di strumenti con cui ogni artigiano (od operaio, magari non disinteressato alla lettura, come nel quadro riprodotto nella copertina di questo libro) acquista progressiva familiarità, fino a servirsene con una destrezza che strabilia chi non svolga la medesima professione. In verità tra questi utensili potremmo trovarne alcuni che a Roma, un paio di millenni fa, erano designati con sostantivi destinati a entrare – tramite un trasferimento di significato di tipo metaforico (capitolo VI, § 2) – nel lessico giuridico, e a farlo da autentici protagonisti: è il caso di *regula* (regola) e *norma*, che in origine indicavano rispettivamente il righello e la squadra. Ma il punto non è tanto questo.

La metafora degli “attrezzi”

Piuttosto, ho parlato di “attrezzi” soprattutto per due ragioni. In primo luogo, perché fa venire in mente non solo gli strumenti di un mestiere (e nella sua dimensione pragmatica più che meramente speculativa), ma anche l’insieme di competenze necessarie a un loro utilizzo appropriato. In secondo luogo, perché si è in tal modo indotti a pensare, come artefici del loro impiego, soprattutto (seppure, evidentemente, a diversi livelli) ad artigiani e artisti. Troviamo così tre paro-

le (“artefici”, “artigiani”, “artisti”) che condividono il medesimo etimo: la parola latina *ars*, che significava non propriamente “arte” quanto “attività” nonché (quale calco, sostanzialmente, del greco *téchne*) “sapere”, inteso come disciplina o branca dello scibile. E appunto del termine *ars* si servirono due giuristi romani – Celso nel II secolo d.C. e Ulpiano agli inizi del successivo – per coniare una delle più fortunate definizioni di cosa sia il diritto (*ius*), consistente a loro avviso nell’attività umana in grado di garantire una disciplina congrua e proporzionalmente eguale delle varie situazioni della vita sociale.

Artigiani e artisti, dunque. E il diritto come un sapere non solo teorico, ma dalla straordinaria concretezza, che ha i suoi “attrezzi” (la lingua, anzi la sua lingua; le parole; i discorsi) e tecniche rigorose per usarli nelle debite forme.

Chi è il
giurista

Questo aiuta a comprendere anche in quale accezione si intenda, nel presente volume (e sin dal suo titolo), riferirsi al “giurista”. Il significato di questo termine, di per sé, è tutt’altro che immediato. Io studio diritto da un quarto di secolo, da oltre quindici anni sono avvocato e da una dozzina professore ordinario in una delle discipline più risalenti e complesse (il diritto romano e gli altri diritti dell’antichità), eppure non sarei affatto certo di potermi qualificare un giurista.

In un certo senso giuristi non lo si è mai (o non si finisce mai di diventare tali) e lo si è sempre – dal momento che ciascun consociato è tenuto, quale che sia la sua professione, a conoscere un gran numero di disposizioni (come si ripete da millenni, l’ignoranza delle legge non scusa, né esime da responsabilità, anche penali), e in qualche misura a interpretarle (ed eventualmente argomentare in modo convincente la lettura adottata: capitoli VII-VIII), determinarne e modellarne la concreta applicazione. Evocando artigiani e artisti anche a questo volevo alludere: ossia alla circostanza che al centro della trattazione non saranno mezzi e metodi di lavoro propri esclusivamente del teorico del diritto (lo studioso e il docente: se vogliamo, l’artista della nostra metafora), ma anche di ogni operatore giuridico – sia pure con le diverse sfumature imposte dai rispettivi ruoli: giudice, notaio, avvocato, funzionario amministrativo, membro di collegi legislativi, consulente e così via.

E poi il sottotitolo del libro. Come anticipato nella *Premessa*, il termine ‘introduzione’ deve essere preso assolutamente alla lettera. L’itinerario proposto è rivolto – per usare una terminologia risalente alle trattazioni elementari delle *artes* antiche – a coloro *qui introducuntur*. Coloro cioè che fanno il loro ingresso, da discendenti, in un sapere, e necessitano quindi dei primi orientamenti: non solo su cosa apprendere, ma soprattutto su come farlo, e su come servirsi delle cognizioni acquisite.

“Pratiche discorsive”, a sua volta, non costituisce solo il richiamo a una felice soluzione espressiva, diffusa in certi filoni della filosofia contemporanea (a partire almeno da Michel Foucault). Evoca soprattutto, ancora una volta, il profilo fattuale e operativo di un insieme di attività che si esplicano essenzialmente nell’architettura e nel controllo di discorsi. Una tecnologia della parola nella quale siamo completamente immersi allorché iniziamo a studiare materie giuridiche, e poi a svolgere una delle professioni a cui conduce quella formazione, o anche solo a interpretare in modo adeguato il nostro ruolo di cittadini (che votano, s’informano sulle regole e ne rispettano i dettami, partecipano del quotidiano sviluppo di un’esperienza giuridica).

Il significato di “pratiche discorsive”

Nel titolo di questo primo capitolo, è poi rinvenibile, di nuovo, una reminiscenza di Foucault. A “le parole e le cose” egli si riferiva, infatti, nel prospettare una “archeologia delle scienze umane” tematizzata proprio attorno al diverso rapporto che, dal Rinascimento sino al Novecento, è stato via via instaurato fra gli elementi della realtà e i segni grafici e fonici impiegati per designarli – ora per connettervi un ordine, centrato sulla “teoria della rappresentazione”, ora per operarne una sostanziale disarticolazione, che consegna alla storia anche il linguaggio.

Parole e cose nel mondo del diritto

Nella nostra prospettiva, assai meno ambiziosa, quel binomio è stato riproposto, ma nel segno di una provocatoria identità: le parole, cioè le cose, del diritto. Senza voler arrischiare riflessioni epistemologiche di vasto respiro, si è così inteso, semplicemente, marcare il carattere sostanziale degli elementi discorsivi nell’ambito giuridico. Non meri strumenti linguistici, neutri e inerti, con cui convenzionalmente indicare oggetti (reali o anche teorici) che preesistono al diritto e ai suoi esperti; ma vocaboli dal peso straordinario, tali da consacrare, una volta conati ed entrati nell’uso, il venire in essere di entità nuove. Queste ultime non sussistono che nella dimensione tecnica di questa specifica funzione sociale che è il diritto. Nel nominarle, mettendone a punto il lessico (tramite astrazioni e invenzioni lessicali oppure slittamenti semantici di termini già esistenti: capitolo V e VI) il giurista – quasi un novello Adamo – possiede quelle realtà, anzi fa di più: le crea.

Diversamente dal cultore di scienze naturali (ma anche, almeno in parte, di altre discipline sociali), impegnato su qualcosa di già dato e sulla scoperta delle leggi (fisiche, matematiche, chimiche, demografiche, ecc.) che lo governano, il giurista non registra componenti o relazioni della realtà empirica, ma ne suscita di ulteriori. Nel mondo che mi circonda – che io vedo tocco e ascolto – non trovo il diritto soggettivo, il contratto, il delitto o la proprietà, ma solo beni, persone, singoli atti e concreti rapporti, aspettative o rivendicazioni. Il diritto

Specificità del linguaggio giuridico

dà vita alla realtà che designa, in una pratica di significazione inconsueta e peculiare, con cui dobbiamo iniziare ad acquisire familiarità. Le sue parole scandiscono e trasformano l'esistenza degli uomini: "attrezzi" che non servono solo a nominare qualcosa, ma a fissare concetti, regole, fattispecie; e dare loro respiro, letteralmente.

2. Il laboratorio del giurista

L'immagine
del
"laboratorio"

La relazione fra parole e cose in campo giuridico riveste quindi un carattere nevralgico e particolarissimo: richiederebbe di essere indagata in profondità, molto più di quanto sia possibile in questa sede. Possiamo solo spingerci un poco oltre, e attingere a un'immagine diversa e non meno suggestiva, risalente a un altro pensatore (non più Foucault ma Marx), e specificamente alla trattazione da lui dedicata – con preminente riguardo alle esperienze arcaiche di comune proprietà fondiaria – alla terra quale autentico "laboratorio" dell'uomo antico: "l'arsenale che fornisce sia il mezzo di lavoro, sia il materiale di lavoro, sia la sede, la *base* della comunità". A parte l'ultimo riferimento, attinente alla collocazione spaziale, può ben dirsi lo stesso per le parole rispetto al giurista (e in genere, come precisato, a ogni operatore giuridico): esse costituiscono, allo stesso tempo, la sostanza e gli strumenti su cui e grazie ai quali egli opera, e il luogo ideale in cui il suo impegno si colloca.

Due
peculiarità
degli studi in
Giurisprudenza

Pensiamo solo a un aspetto, di per sé banale ma spesso sottovalutato. Chi si iscrive a un corso di laurea in Giurisprudenza si misura con una duplice peculiarità, che differenzia la sua formazione rispetto a quella di quasi tutti i suoi colleghi destinati a studi di altro tipo. In primo luogo egli è chiamato ad affrontare un sapere che, nella sua cifra tecnica, gli è stato pressoché estraneo lungo tutta l'esperienza scolastica precedente (salvo eccezioni limitate e non di rado fuorvianti). Chi all'Università sceglie di dedicarsi a matematica, chimica, fisica, letteratura, storia o filosofia, ha già un'idea abbastanza precisa di ciò a cui va incontro: sa di affrontare materie che, sia pure a un diverso livello, ha praticato per anni. Persino un percorso in medicina, ingegneria, architettura, economia o farmacia prevede una fase iniziale centrata su discipline (matematiche, fisiche o chimiche) non totalmente nuove.

Per la matricola di Giurisprudenza le cose stanno diversamente. E questo spiega anche, al di là di certe letture superficiali e demagogiche, il numero elevato di abbandoni, già (e anzi soprattutto) durante il primo anno, nel momento in cui vengono scoperte le carte. Entrare nel mondo del diritto significa addentrarsi in uno scenario inizialmente

te sconosciuto, intricato e complesso: uno spazio “da grandi”, terribilmente serio, spesso ostico e scoraggiante già nel lessico che gli è proprio e ineludibile (così esoterico, destinato ai soli “iniziati”).

Possiamo anche deprecare le ragioni che determinano un simile fenomeno, a cominciare dalla scelta insensata di escludere quasi ogni riferimento alla dimensione giuridica nei programmi liceali di storia e filosofia, o di letteratura latina – comprendiamo ben poco, in effetti, della cultura e dell’identità civile dell’antica Roma senza sapere nulla dei suoi giuristi e del suo *ius* (parola che indicava appunto il diritto, come qualcosa di distinto dalla legge); o dell’esperienza medievale senza avere contezza della sua natura intimamente giuridica; o del pensiero e della prassi istituzionale sei-settecentesca se vengono appena lambiti i temi del Giusnaturalismo e poi dei movimenti che approdarono alle costituzioni e codificazioni moderne. In teoria possiamo sperare (e adoperarci nel senso) che la situazione venga migliorata e corretta. Ma per il momento – e penso per molto tempo ancora – la realtà è questa, e con essa occorre fare i conti, a cominciare proprio dallo straniamento che coglie il neofita dinanzi al linguaggio rigoroso e severo del diritto.

Vi è poi un secondo e ancor più rilevante profilo da tenere presente, che contribuisce a rendere pressoché unica la condizione di chi si avvia agli studi in Giurisprudenza. Egli è tenuto, come tutti i suoi colleghi, a formarsi lavorando con le parole (tramite l’ascolto di lezioni e formulazione di domande, lettura di libri e superamento di esami scritti od orali, e così via). Ma, a differenza di (quasi) tutti coloro che sono impegnati in altri corsi di laurea, anche le professioni che lo attendono richiederanno quasi sempre un impegno nel medesimo “laboratorio”, ed esclusivamente in esso.

Lavorare
con le parole

Chi ha terminato gli studi in Giurisprudenza non sarà chiamato, di regola, a curare la trasmissione di un sapere nei confronti di altri (come accade a quanti si dedichino all’insegnamento), bensì ad applicarlo in modo concreto, e con ricadute notevoli nel tessuto sociale. Ma quest’applicazione consisterà quasi sempre nell’allestimento di ulteriori, e diverse, pratiche discorsive. Le nozioni e i metodi appresi non lo condurranno a progettare ponti, sperimentare vaccini, scoprire nuovi composti chimici o eseguire operazioni chirurgiche; ma a lavorare ancora, essenzialmente, con le parole. Scriverà contratti e atti processuali, terrà arringhe e intavolerà trattative, interpreterà documenti, vaglierà argomentazioni e deciderà redigendo sentenze, emanerà o denegherà provvedimenti amministrativi.

Solo in pochissimi casi sarà suo compito agire in altro modo, ma sempre preceduto e/o seguito dall’intervento di una parola che prescrive e legittima operazioni materiali. Pensiamo all’ufficiale giudi-

ziario che esegue, anche con l'uso della forza pubblica, il provvedimento di un giudice affinché un appartamento sia rilasciato o un bene pignorato, oppure all'agente di pubblica sicurezza che assicura alla giustizia chi è sospettato di un crimine.

Per una nuova
didattica

Ci formiamo sulle (e con le) parole per poi servirci di esse, e niente altro (o quasi). Un aspetto che non sempre è tenuto nella dovuta considerazione negli anni della laurea in Giurisprudenza: anni in cui è spesso trascurata la cura espressiva, l'addestramento nella scrittura giuridica, l'educazione a predisporre in modo chiaro ed esaustivo un documento normativo (sia pure nella forma di un regolamento privato di interessi) o ad approntare argomentazioni rigorose e convincenti. Eppure proprio quello è il nostro laboratorio, su cui appunto intendo concentrarmi in queste pagine: oggetto, strumento e scopo della nostra attività, tutto calato in una dimensione altra – non solo descrittiva della realtà empirica – quale è il diritto. Il diritto e, appunto, le sue parole: straordinariamente pesanti, capaci di sgomentare ma anche di dare corpo e vigore a figure del pensiero, tradurle in costruzioni che accompagnano e disciplinano la convivenza umana.

3. La realtà virtuale del diritto

Su quest'ultimo punto, già più volte evocato, conviene soffermarsi ancora un poco. Affermare che la dimensione del diritto è, nella sua specificità, qualcosa di diverso e autonomo dal mondo che ci circonda – addirittura un'altra realtà – può in effetti suonare sorprendente, e ingenerare qualche equivoco.

Astrazione
e concretezza
del diritto

Potrebbe indurre a pensare, ad esempio, che il giurista agisca entro un universo astratto e puramente speculativo, impermeabile alle concrete esigenze della vita sociale e ai mutevoli condizionamenti dei contesti storici. Nulla di più falso, dal momento che l'esperienza giuridica si compone inescindibilmente di teoria e di prassi; che ogni costruzione del diritto ha una straordinaria presa sull'esistenza quotidiana degli uomini e che essa è sempre il portato di molteplici fattori – interni alla logica di quel sapere, ma anche più latamente culturali, e poi politici, economici, antropologici. Sempre sul crinale, incerto ma fecondissimo, di tecnica e ideologia: termine, quest'ultimo, da intendere come complessiva concezione della realtà, orientata da valori e persuasioni in senso lato politiche, e non in senso deteriore, quale una sua falsa rappresentazione.

Anche la neutralità del diritto (persino privato; non parliamo poi di quello penale o costituzionale) si è rivelata niente più che una mitologia, fondata su una precisa e non scontata visuale del fenomeno giuri-

dico e della socialità umana – ossia, in definitiva, su un presupposto a sua volta ideologico. Almeno in Occidente, a partire dalla Roma repubblicana, il diritto si è costituito nei secoli quale una funzione sociale autonoma; si è progressivamente isolato dagli altri sistemi diretti (quali religione, morale, politica), ma con essi non ha mai cessato di dialogare, rielaborando le istanze che ne provenivano. Inseguire una “purezza” del giuridico, volerlo raffigurare come un asettico spazio di forme tecniche – incontaminato da idee, eventi e rapporti di forza dei rispettivi contesti – si è rivelato insoddisfacente sul piano concettuale e fallimentare nelle implicazioni fattuali che possono scaturirne.

Ma cosa significa, allora, parlare del diritto come di una realtà altra, virtuale e distinta da quella fisica che ci circonda? Significa che il giurista è sì un interprete della società in cui vive, e spesso dei più puntuali, ma per leggerne protagonisti e fenomeni attraverso peculiari forme di rappresentazione; selezionarli e decifrarli secondo le chiavi concettuali e linguistiche proprie della sua disciplina, approntate in un lavoro incessante di millenni. Il mondo del diritto brulica di figure e nozioni che non si trovano in natura: astratte, eppure fornite di straordinaria incidenza empirica. Entità prodotte dall’uomo, conferendo loro un nome, e non semplicemente scoperte.

Le entità
del diritto

Volgiamoci attorno: scorgiamo uomini in carne e ossa, persone che parlano e scrivono, si scambiano denaro, consegnano merci o eseguono lavori, vanno a vivere nell’abitazione in cui prima erano altri, tuttora vivi od ormai defunti. Non vediamo diritti reali, trattative precontrattuali, conclusioni di differenti accordi patrimoniali e conseguenti, vari, rapporti obbligatori che ne sorgono, modalità di estinzione di tali vincoli, trasferimenti di proprietà (o semplici immissioni nel possesso oppure nella sola detenzione) di beni mobili o immobili, successioni ereditarie a causa di morte. Tutto questo vive in un’altra realtà: quella del diritto, in questo caso privato (ma gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi, e coinvolgere altri settori).

È una dimensione di ruoli e atti formali. Non il garage sito in Pordenone Via Foscolo numero 3, di metri quadrati 50, i signori Mario Rossi (quarantacinquenne con barba e occhiali, vestito in modo sportivo, eterosessuale, ateo, divorziato con una figlia, elettore del Partito Democratico, che in data 5 gennaio 2018 trasferisce la proprietà di quel garage perché ha bisogno di denaro onde far fronte ai debiti contratti con l’ex suocero) ed Ernesto Bianchi (cinquantacinquenne senza barba né occhiali, in elegante in completo grigio, omosessuale, calvinista, aderente al Movimento Cinque Stelle, senza figli, che intende garantirsi finalmente un comodo parcheggio per la sua Mercedes); ma un bene immobile e due parti, rispettivamente nella veste di venditore

Il diritto come
un sapere
formale

e in quella di compratore, capaci di agire, che concludono un contratto – il quale richiede in tal caso, per essere valido, la redazione di un documento scritto –, caratterizzato in virtù non delle motivazioni effettive degli specifici contraenti (diversi in ogni concreto affare e che sono in genere giuridicamente irrilevanti, al pari delle loro condizioni personali, appena elencate), ma della sua causa tipica, ossia lo scambio di merce contro prezzo (la finalità sociale ed economica sempre presente, in tutte le innumerevoli compravendite che si danno nella quotidianità).

Categorie
del diritto
e realtà fisica

Né dobbiamo pensare – indotti in errore dai margini di incertezza che solleva nel destinatario qualsiasi esempio (capitolo II, § 3) – che si tratti solo di trasporre in un linguaggio tecnico dati empirici (soggetti, beni, volontà, atti, conseguenze) già esistenti e pienamente conformi ai vocaboli giuridici che si limitano a designarli. Anche se forse il caso appena evocato potrebbe lasciarlo immaginare, non si tratta affatto di questo soltanto. Diamo un’occhiata al bene oggetto della compravendita. Un garage – come un’abitazione o un campo – è considerato dal diritto un bene immobile. In effetti, a occhio nudo diremmo che non subisce alcuno spostamento. Ma esso insiste sul nostro pianeta, e sappiamo da secoli che questo gira attorno al sole: sulla terra, pertanto, non vi è propriamente alcuna cosa immobile. Ma il lessico giuridico – e le entità che, una volta nominate, con esso prendono vita, per ricevere una conseguente, specifica disciplina – non risponde ai dettami delle scienze naturali, fisiche o astronomiche.

Altri esempi,
inerenti ai beni

Accadrebbe lo stesso se, ad esempio, oggetto della compravendita fosse stato un cavallo da corsa, trasferito in capo a due acquirenti (per quote eguali, ossia al 50% ciascuno) e questi volessero poi sciogliere la proprietà. Un giurista direbbe subito che si tratta di un bene indivisibile, e che perciò lo scioglimento dovrà avvenire o tramite una nuova vendita dell’animale, al fine di ripartire fra i condomini alienanti il ricavato (in denaro, esso sì un bene divisibile), oppure attraverso l’assegnazione del cavallo a uno dei due soggetti, gravandolo dell’obbligo di pagarne metà del valore all’altro proprietario (conguaglio). Ma perché quella bestia deve considerarsi indivisibile? Non può forse essere uccisa e la sua carcassa smembrata in parti eguali?

Cose e beni

Il punto è che la nozione di indivisibilità propria del diritto non corrisponde affatto a quella della fisica (che ormai quasi non contempla entità del genere: neppure l’atomo, a dispetto della sua etimologia). Sul piano giuridico un bene è non una cosa qualsiasi, ma solo quella che può formare oggetto di diritti – così che nel reale si danno entità che sono cose e non beni (il fulgore di una stella o una lacrima sul mio viso), ma anche beni che non sono cose, almeno in senso fisico, come quelle che da lungo tempo indichiamo come “incorporali”: come un credito o il diritto di passare a piedi sul fondo di un vicino. E

indivisibile è il bene non suscettibile di frazionamenti, tali per cui la somma del valore delle parti risulti non inferiore a quello dell'oggetto intero. Un quarto di bue potrà essere ripartito fra due macellai (la cui lavorazione aumenterà anzi il costo complessivo dei pezzi); non il cavallo da corsa di cui si è detto, la cui stima economica – da vivo e inte(g)ro – supera di gran lunga quanto può ottenersi dalle parti sezionate del suo corpo.

Alla stregua delle nostre conoscenze naturali (e se fossimo all'oscuro delle precisazioni appena formulate) non dovremmo mai parlare di beni immobili o indivisibili. Né varrebbe argomentare che tali tipologie di *res* (cose) siano state messe a punto oltre due millenni fa, nel corso dell'esperienza giuridica romana, allorché si credeva fosse il Sole a ruotare attorno alla Terra o esistessero entità naturali (come appunto l'atomo) impossibili da dividere. Il punto non è questo, e non viene imposto (solo o soprattutto) dal tipo di cognizioni scientifiche condivise in un determinato ambiente storico. Che un cavallo da corsa (come molteplici altre cose simili) sia divisibile dal punto di vista fisico, lo sapevano benissimo anche i romani. E neppure ignoravano che, se sottoposto a giornate di ininterrotto galoppo, quell'animale si sarebbe sfiancato e infine morto: eppure lo consideravano (e tuttora lo riteniamo) un bene inconsumabile.

Di nuovo la categoria giuridica non ricalca il dato naturalistico. Per il diritto, consumabile è il bene non suscettibile di essere utilizzato più di una volta: come una bibita, un panino, una sigaretta o il denaro (i quali scompaiono una volta bevuta, mangiato, fumata o speso; senza che abbia alcun rilievo l'esistenza di conseguenti residui organici, o di un oggetto acquistato). Inconsumabile è, viceversa, il bene che si presta – tramite un impiego conforme alla sua natura e agli usi correnti – a più di un utilizzo, a prescindere dall'essere (inevitabilmente) logorabile: come un'automobile, una penna o un abito.

Beni
inconsumabili

Possiamo abbandonare la teoria dei beni (e relative classificazioni: capitolo IV, §§ 3 e 4). Non sarà difficile reperire anche altrove le conferme della distinta realtà – artificiale e “innaturale” – del diritto. Immaginiamo che lo stesso cavallo da corsa sia non venduto ma dato, gratuitamente, in prestito: il giurista vi vedrà un contratto di comodato, in forza del quale colui che riceve il bene ha il diritto di impiegarlo secondo l'uso che gli è proprio (nel nostro caso cavalcarlo, non ad esempio adibirlo al traino di pesanti mezzi agricoli), con l'obbligo di restituirlo successivamente. Ma se egli (comodatario) determina in modo cosciente e volontario (dolo) o anche a causa di imprudenza, imperizia o negligenza (colpa) il perimento del cavallo – la sua morte o comunque la sua scomparsa –, come potrà adempiere la propria obbligazione?

Il caso delle
finzioni ...

In natura la restituzione non sarà più possibile (nell'ipotesi della scomparsa) oppure del tutto insoddisfacente (qualora vi sia da riconsegnare solo la carcassa dell'animale). Ma evidentemente a meritare tutela sarà chi ha prestato il cavallo (comodante), e non chi l'ha ricevuto (comodatario). L'impossibilità sopravvenuta della prestazione di quest'ultimo non fa venir meno l'obbligazione. E ciò in base a un accorgimento che il diritto predispone al fine di superare, o aggirare, i dettami della realtà fisica e scongiurare l'iniquità che altrimenti avrebbe luogo. Si procederà con una finzione (ancora indicata con un'espressione latina: *perpetuatio obligationis*), in forza della quale si considererà ancora possibile, ai fini giuridici, l'esecuzione di quanto dovuto, in modo che il comodatario sarà liberato dal suo obbligo solo corrispondendo, al proprietario del cavallo, una somma pari al valore di quest'ultimo.

... e quello
delle
presunzioni

Ma il caso delle finzioni – e oltre a quella appena incontrata il diritto ne conosce molte altre, anche fuori dell'ambito privatistico – non offre l'unico esempio calzante ai nostri fini. Ci imbattiamo talora in “presunzioni”, ossia “conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato” (così leggiamo nell'articolo 2727 del codice civile). È quel che viene ad esempio prescritto riguardo a chi nasca quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio, e che si presume sia stato concepito durante il matrimonio stesso. Il diritto non impone di considerare sussistente qualcosa che, sul piano naturale, non esiste, ma stavolta impone una determinata inferenza (capitolo V, § 2), ossia che da certi elementi reali sia desunta l'esistenza di altri – e senza che neppure, nel caso delle cosiddette presunzioni legali assolute, possa darsi prova in contrario (col che l'esito ultimo non viene a differire troppo da quello ottenuto con le finzioni, che pure rimangono nozioni tecnicamente distinte).

Limiti
della logica
giuridica

Certo talvolta questa sovrapposizione (o sostituzione) rispetto alla realtà naturale può destare qualche perplessità, interpellando il nostro senso etico e rivelando il volto deterioro del tecnicismo giuridico. Ne scaturisce un senso di turbamento, quasi di impotente vertigine. Perché ad esempio un informatissimo giovane di diciassette anni, undici mesi e ventisette giorni, che ha divorato i classici della politologia e conosce perfettamente la costituzione italiana non può votare, e un perfetto imbecille di diciotto anni e un giorno sì? Perché mio padre, reduce da oltre due anni di guerra (prima da partigiano e poi nell'esercito di liberazione), non potette esprimere la sua preferenza al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, in quanto non aveva ancora compiuto ventun anni (l'età allora prevista per la maggiore età), e ne ebbero invece diritto monache di clausura ultrano-

vantenni, e anche molti reduci di Salò? Perché una sentenza passata in giudicato (ossia non più sottoponibile a ulteriori gradi di giudizio) contiene un accertamento dei fatti considerato incontestabile (salvo limitatissime possibilità di revisione), anche laddove la verità processuale si riveli poi divergente da quella effettiva degli avvenimenti oggetto di causa?

Il discorso ci porterebbe, evidentemente, troppo lontano. Ma prima di trarne conclusioni affrettate, e vedere nel diritto un mero cavilloso artificio, di per sé inadeguato a soddisfare le più profonde esigenze di giustizia, occorre usare molta cautela. Quello giuridico è un apparato di strumenti squisitamente umani: e perciò, come inevitabile, non sempre perfetti. E tuttavia non è agevole (né è riuscito storicamente soddisfacente) andare al di là del suo carattere formale, capace di cogliere e stilizzare l'empiria delle relazioni umane entro una griglia di figure e fattispecie tipizzate – la cui disciplina dà perciò vita a esiti pienamente prefigurabili (“calcolabili”), secondo una dinamica che possiamo ritenere (con Weber) costitutiva della stessa razionalità occidentale.

Una
componente
della
razionalità
occidentale

La creazione di una realtà peculiare e distinta, che non sempre coincide con l'effettività di quella naturale, rimane una delle prestazioni più efficaci e durature della nostra intelligenza civile, il frutto di una lunghissima tradizione, che rimonta (almeno sul versante del diritto privato) all'antica Roma. Ed è una creazione che si realizza – ripetiamolo ancora una volta – tramite l'allestimento di un repertorio lessicale (le parole tecniche del giurista) e di un complesso di tecniche discorsive che ne scandiscono e regolano l'esercizio.

4. Un lessico rigoroso e specialistico

Torniamo così al primo impatto di un giovane, fresco di maturità, con gli studi giuridici. Ha scelto quell'indirizzo per convinzione o convenienza – spesso un po' dell'una e un po' dell'altra –, e del diritto sa in definitiva assai poco. Qualcosa (della Costituzione italiana) ha appreso a scuola o dai mass media; del codice penale ha fiutato qualche disposizione, magari nel conseguire la patente di guida; del diritto privato – di cui pure, ogni giorno, si fa inconsapevole protagonista: è proprietario di varie cose (cellulare, computer, indumenti), conclude molteplici contratti, ha ricevuto alcuni beni in eredità dallo zio – ignora quasi tutto, salvo quanto può aver ascoltato in famiglia o da amici più grandi. Non parliamo poi del diritto amministrativo o tributario (le tasse le hanno sempre pagate i genitori) o del funzionamento di un processo.

La prima
difficoltà
negli studi
giuridici

Frequenta le prime lezioni – mettiamo, di diritto privato e di storia del diritto romano – e si procura i relativi testi: la prima difficoltà di cui si avvede non consiste (come probabilmente aveva immaginato) nell'esigenza di memorizzare una miriade di dati, ma è, ancor prima, di ordine linguistico. Trova difficile seguire molti discorsi, e soprattutto, appena inizia a ripetere coi suoi compagni di corso, stenta a riproporre in modo appropriato quel che ha ascoltato o letto. Vi sono moduli espressivi, locuzioni e massime (magari ancora inspiegabilmente in latino: gli ostici, logori eppure spesso irrinunciabili “brocardi”), o semplicemente vocaboli che gli suonano nuovi.

Non ha mai sentito parlare, in quasi vent'anni, di persone giuridiche, capacità d'agire, *status* personali, fonti di cognizione, effetti traslativi del dominio, contratti reali, negozio giuridico, successione a titolo particolare, anticresi o usucapione. Anche i vocaboli più innocui nascondono insidie. Si accorge presto che ‘*ex*’ non si usa per indicare qualcosa che non è più (come quando egli si riferisce alla sua “*ex* fidanzata”) ma ancora nel senso latino, per un moto a luogo figurato (*ex* articolo 1321 del codice civile); e che “ovvero” non esplica ma disgiunge (non equivale a “ossia” ma a “oppure”).

Le tappe
di una
“iniziazione”

Il suo apprendistato passa, innanzi tutto, dall'acquisire faticosa dimestichezza con questo lessico, dei cui elementi possono essergli forniti esempi ma non mostrati correlativi oggettivi. Non sarà mai in grado, in effetti, di vedere, materialmente, cosa sia un'usucapione o una consuetudine, un trasferimento di proprietà o una successione legittima a causa di morte; mentre, se si fosse iscritto a medicina, impazzirebbe nell'imparare i nomi delle ossa umane, ma potrebbe pur sempre averli sotto gli occhi, riprodotti in foto o sul tavolo anatomico. Dovrà apprendere che vi sono termini apparentemente familiari ma impiegati in accezione diversa dall'usuale – lo abbiamo verificato al § 3, per i beni indivisibili o inconsumabili –, talora in conseguenza di slittamenti di significato intervenuti sull'asse della somiglianza o della contiguità, o comunque tramite ridefinizioni in senso specialistico (capitolo VI, §§ 2-3), come può verificare già per il vocabolo ‘fonte’. Ha quasi la sensazione di dover imparare una seconda volta a parlare, e che continuamente gli manchi il termine adeguato: è costretto a tortuose perifrasi, a circonlocuzioni alquanto macchinose e spesso insoddisfacenti per i suoi primi esaminatori.

Poi piano piano inizierà a sbloccarsi, a muoversi più spedito in quel labirinto di segni che sono – e non solo designano – cose importanti, di cui lentamente comprenderà l'impatto sulla sua vita di ogni giorno. Nel giro di alcuni mesi (o di qualche anno: ciascuno ha i suoi tempi) non si esprimerà più come prima, o nello stesso modo dei suoi coetanei che si sono iscritti ad altri corsi di laurea: e non solo quando

parlerà di argomenti giuridici in senso stretto. Tranquillizzerà l'amico influenzato, il quale si scusa di non poterlo raggiungere a calcetto, assicurandolo che *ad impossibilia nemo tenetur* (nessuno è tenuto a prestazioni impossibili); troverà infondate le lamentele del padre, costretto a un esborso ulteriore per non aver pagato nei termini una multa, ripetendo (almeno fra sé) che *vigilantibus, non dormientibus, iura succurrunt* (il diritto viene in soccorso di chi è sveglio, non di chi dorme).

La progressiva acquisizione di un linguaggio tecnico sarà accompagnata dal definirsi di un'inedita *forma mentis*. E avvertirà – con notevole soddisfazione, ma talora anche una punta di sgomento – che sta divenendo qualcosa d'altro, partecipe di un sapere per iniziati, membro della cerchia di quanti condividono le stesse modalità di esprimersi, e anche di ragionare. Tra quanti hanno una formazione giuridica ci si riconosce sempre, in qualunque parte del mondo, e tanto più nell'Europa continentale. Come ha osservato un magistrato e scrittore di successo – tra i più qualificati, dunque, a riflettere (anche in chiave critica) sul peculiare stile del linguaggio che ci interessa – “il gergo dei giuristi è la lingua straniera ... che impariamo sin dall'università per essere ammessi alla corporazione. È una lingua tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari”.

Ma oltre al carattere inconsueto – e talora desueto, quasi polveroso – di molti vocaboli, il futuro operatore del diritto dovrà fare esperienza di un altro dato, connesso ma distinto. Il percorso di studi che ha scelto non tollera approssimazioni o vaghezze, improprietà linguistiche o disinvolute sovrapposizioni fra termini che, fino a poco tempo prima, egli stimava tra loro fungibili o almeno equipollenti, e che invece rinviano a realtà ben definite e distinte, inassimilabili le une alle altre. Prima di divenire il suo laboratorio, il complesso discorsivo del diritto gli appare una dannatissima gabbia, che lo imbriglia e disorienta, inibendogli di esprimersi liberamente. E ogni errore è gravido di conseguenze: se – lo hanno avvertito i suoi docenti – un domani continuasse, nella sua professione, ad assumere come sinonimi nullità e inefficacia di un contratto, oppure prescrizione o decadenza di un'azione o di un diritto, rischierebbe di determinare gravi ingiustizie, e cospicui danni patrimoniali per quanti si rivolgessero a lui (per non parlare del campo penale, col pericolo di mandare in galera gli innocenti e in libertà i colpevoli).

Già la denominazione del suo corso di laurea si rivela problematica. Per mesi, aveva detto a parenti e amici di voler studiare “Legge”: ora si scopre iscritto a “Giurisprudenza”, chiamato a occuparsi di “di-

La costruzione di uno stile mentale

Il rigore lessicale

Diritto, legge, giurisprudenza

ritto”. Dovrà presto rendersi conto che quelle tre parole non indicano affatto la stessa cosa, e che la prima – nell’uso che ne aveva fatto sinora – è sostanzialmente un’improprietà, un’espressione volgare (nel senso di atecnica: anche questo è un aggettivo di cui scopre ora un’accezione imprevista). Indica una parte per il tutto (sineddoche): anzi, solo la fonte privilegiata del diritto, e tale esclusivamente nel tragitto più recente di quest’ultimo – diciamo, dall’inizio del XIX secolo in poi. Comprenderà che vi sono stati (un tempo prevalenti) e sussistono tuttora anche altri elementi che concorrono a dar vita a ogni ordinamento giuridico. Si accorgerà anzi che, a essere precisi, questa stessa espressione “ordinamento giuridico” (non diversamente da “esperienza giuridica”) dovrebbe essere impiegata solo in una precisa accezione teorica. Come pure verificherà che alla parola ‘giurisprudenza’ si attribuisce una portata diversa a seconda che si evochi il suo impiego odierno (espressivo del complesso dei giudici e delle loro pronunzie) oppure quello proprio della tradizione – ereditato dalla *iuris prudentia* dell’antica Roma, ossia dalla sua scienza del diritto – e ancora conservato nella stessa intitolazione del suo percorso di studi.

Enunciati
giuridici e
linguaggio
performativo

Proprio qui risiede la pesantezza (in ogni senso) del linguaggio giuridico: tanto più rigoroso quanto più produttivo di effetti pratici, insofferente di pressapochismi e “logiche dei dintorni” proprio perché tale da incidere sulla vita e la carne degli uomini. Lo studente di Giurisprudenza imparerà che in un tempo remoto gli enunciati con portata giuridica – ma, all’epoca, anche magica e sacrale – rivestivano una valenza performativa. Erano cioè in grado, per il solo fatto di essere pronunziati (con scrupolosa osservanza delle parole e dei gesti prescritti), di mutare la realtà, facendo sì, ad esempio, che un bene da tuo divenisse mio, uno schiavo fosse liberato, o assunto l’obbligo di far avere un certo bene a qualcuno. Ma verificherà anche che, nonostante i millenni trascorsi, questa peculiare attitudine del linguaggio giuridico non si è completamente dissolta, neppure col trionfo moderno dell’individuo e la celebrazione della sua libera volontà.

Non tanto rilevano le locuzioni stereotipate (o “clausole di stile”) che si tramandano nei formulari notarili o processuali. Quello è solo il volto esteriore del fenomeno, perpetuato per mera comodità o inerte conformismo, rassicurante ma non imposto da alcuna odierna disposizione. E neppure il discorso si esaurisce in quelle poche circostanze che vengono talora richiamate come esempi di un persistente uso performativo della parola. Come quando taluno affermi “lo giuro” (col che sorge qualcosa che prima non esisteva: il suo essere sottoposto al giuramento medesimo) oppure, da presidente di un’assemblea, dichiarare “la seduta è aperta” – con la conseguenza che solo allora essa ha effettivamente inizio, e ogni dichiarazione dei partecipanti, adesso sol-

tanto possibile oggetto di verbalizzazione, viene ad assumere tutt'altro valore. L'incidenza della parola giuridica sul mondo reale ha un carattere più complesso e profondo, benché oggi forse non altrettanto visibile ed eclatante.

Le pratiche discorsive del giurista conservano qualcosa della loro ancestrale magia, anche quando ormai non richiedono più la ripetizione, quasi ossessiva e narcotica, di locuzioni solenni. Qualificare (diciamo meglio, sussumere: capitolo II, §§ 4 e 5) un determinato evento entro questo o quell'altro modello di fatto (fattispecie) previsto e disciplinato dal legislatore può determinare l'assoluzione oppure la condanna di un imputato, e lo stesso stabilire se sussista o meno una lacuna normativa (capitolo IX, § 2), che possa colmarsi solo attraverso l'applicazione analogica di disposizioni rivolte ad altre e simili situazioni – ma dell'analogia non può farsi uso in ambito penale. Coniare, da parte del legislatore, una determinata definizione di contratto, o di responsabilità per fatto illecito, ha immani ricadute su un'infinità di rapporti sociali e interessi economici, accordi e contegni umani.

La “magia”
del diritto

Ed ecco perché chi si affaccia al mondo del diritto dovrà concentrare le proprie energie, prima di tutto, nell'uso corretto del vocabolario tecnico, nel non sovrapporne lemmi e nozioni, per attribuirle alle sole entità che esse designano – e, nel fare ciò, hanno creato: non è anche questa una prima, e fondamentale, prestazione performativa dell'enunciato giuridico? La pulizia espressiva, il rigore della terminologia e dell'argomentazione, la capacità di tenere distinte operazioni e figure diverse (qui la dichiarazione di nullità di un contratto, lì il suo annullamento, altrove la sua risoluzione oppure la sua rescissione; qui la disposizione di un articolo del codice, lì la sua interpretazione da parte dello studioso Pinco Pallino, altrove gli argomenti addotti a sostegno della sua lettura oppure tali da confutarne l'approdo ermeneutico): tutto ciò è esattamente quanto consente di muoversi nel nostro “laboratorio”, imparando a usarne gli utensili in modo adeguato.

La precisione
espressiva
come
esigenza
sostanziale

Il destino del giurista, lo si è detto, è operare tramite tecniche discorsive. Ma non per inseguire eleganze espressive o assecondare aspirazioni meramente speculative o letterarie. Non è questione di comunicare “bene” o “male” lo stesso concetto: quasi sempre il problema non è di forma, ma di sostanza, e un'enunciazione scorretta non fa conseguire alcun concreto risultato, o ne determina uno estremamente (e pericolosamente) diverso. La precisione terminologica non costituisce una mera accortezza estetica, apprezzabile ma estrinseca e ininfluyente rispetto alla disciplina che si deve apprendere e alle nozioni che si intende illustrare. Piuttosto, essa coinvolge la sostanza di quel sapere, il cui linguaggio non è solo strumentale rispetto a dati precostituiti, ma concorre in modo decisivo all'elaborazione di questi

ultimi, alla loro messa a punto teorica, al progressivo affinamento e rimodulazione, alla loro corretta applicazione nella prassi.

“Fare cose
con parole”

L’operatore giuridico, a qualsiasi livello, è essenzialmente chiamato – secondo una felice espressione di Austin – a “fare cose con parole”. Queste ultime sono, appunto, “attrezzi”: ma dalla natura assai peculiare, che ne impone un impiego accorto e sorvegliato. Ed è bene averne contezza fin dai primissimi momenti in cui ci accostiamo al mondo del diritto. Esattamente a tale scopo è indirizzato un libro come questo.

Capitolo secondo

NEL SEGNO DELLA CONCRETEZZA (MA NON DELLA BANALITÀ)

1. Le tappe di un itinerario, e le ragioni della loro sequenza

Si è già detto più volte che l'ideale destinatario di queste pagine è la matricola in Giurisprudenza, o anche chi solo abbia il proposito di divenire tale. È seguendo il suo iniziale disorientamento – provocato dal peculiare statuto comunicativo del diritto – e la successiva acquisizione di una particolare *forma mentis* che abbiamo chiuso il capitolo precedente. Ed è ancora pensando alle sue difficoltà, ai suoi sforzi e poi alla progressiva crescita delle sue competenze, che iniziamo ora ad addentrarci nel nostro “laboratorio”, cercando di fornire un quadro degli “attrezzi” che possiamo rinvenirvi e qualche indicazione su come usarli.

I destinatari
di questo
libro ...

Peraltro, una simile ricognizione viene qui sviluppata secondo una sequenza che richiede alcune spiegazioni. In effetti, l'ordine che seguiremo non è proprio intuitivo, né usuale negli studi (ben pochi, in verità) che hanno complessivamente affrontato gli argomenti toccati in questo libro. Ci occuperemo di semplici parole, coi mutamenti che hanno interessato il loro significato (capitolo VI); di proposizioni (e delle sottese operazioni logiche) che richiedono un soggetto, un verbo copulativo e un predicato (è il caso degli esempi e delle qualificazioni che tratteremo in questo capitolo; ma anche di altre “operazioni copulative”, come definizione, elenco e classificazione: capitoli III e IV). Tratteremo inoltre di attività più elaborate, che da determinate proposizioni consentono di pervenire ad altre (capitolo V), o comunque comportano un impianto discorsivo decisamente meno elementare (così con l'interpretazione e l'argomentazione: capitoli VII e VIII). E proprio questa – da un punto di vista strettamente linguistico, e procedendo dal più semplice al più complesso – sarebbe la successione forse più naturale. Ma non è ad essa che ho ritenuto opportuno attenermi.

... e la sua
struttura

Le operazioni
copulative

All'inizio del nostro percorso sono infatti inserite le enunciazioni (e attività logiche) meno impegnative sul piano teorico, quelle che compiamo infinite volte al giorno, ben prima di iscriversi a un corso di laurea in Giurisprudenza: l'esempio e la qualificazione. Forme comunicative semplici, ormai per noi quasi scontate, che si realizzano molto a ridosso delle cose e delle quali ci serviamo per garantire almeno una prima comprensione e un minimo contenuto informativo. Per attrazione, vi ho fatto seguire un'operazione che condivide con esse la medesima struttura (con soggetto, verbo copulativo e predicato), ma desta maggiori difficoltà concettuali e operative: la definizione. Ne sono state poi affrontate altre due, sempre caratterizzate dalla compresenza di quei tre elementi, ma accomunate dalla finalità, trattandosi di strumenti atti a fornire ragguagli circa una pluralità (una classe) di elementi, ossia – in ordine di crescente complessità teorica (e anche perché la seconda non è che una specifica forma del primo) – l'elenco e la classificazione.

L'astrazione
nel diritto,
da più punti
di vista

A questo punto mi è sembrato opportuno inserire una duplice riflessione, dedicata ad alcuni profili di un fenomeno proprio del diritto (e che in esso conosce peculiari declinazioni), quale l'astrazione. Argomento destinato a essere più volte evocato già con l'esame di definizione e classificazione, ma che mi sembrava esigesse una rimediazione specifica e ulteriore. Ciò indurrà a interrogarci su come quest'astrazione interagisca con l'impianto di fondo di un assetto giuridico – costruito (secondo l'alternativa che proporremo, pur con qualche semplificazione) in forma sistematica oppure casistica – e gli stili di ragionamento, o inferenza, che gli sono propri (capitolo V). Ma porterà anche a riflettere su come quell'esigenza di andare oltre il dato empirico sia soddisfatta già sul piano lessicale. Molti vocaboli giuridici sono infatti caratterizzati da trasferimenti di significato: inizialmente, e fuori di una connotazione specialistica, essi indicavano oggetti o attività concrete, e sono poi passati, per via metaforica o metonimica, a designare qualcosa che esiste esclusivamente nella realtà del diritto (capitolo VI).

L'esame
ravvicinato di
interpretazione e
argomentazione

Solo dopo questa trattazione ho ritenuto di poter inserire un'analisi – pur sommaria, attesa la ricchezza tematica e la varietà delle possibili impostazioni – dedicata a due attività che non sono affatto patrimonio esclusivo del giurista, ma rivestono nel suo lavoro una funzione capillare e decisiva: l'interpretazione e l'argomentazione (capitoli VII e VIII). Queste ultime richiedevano di essere affrontate l'una a ridosso dell'altra anche per mettere in guardia dal pericolo di indebite, reciproche sovrapposizioni. Infine, una carrellata su quelle che – semplificando ancora un po', e con qualche accostamento forse opinabile – possiamo considerare figure patologiche del discorso (anche) giuri-

dico, e che il futuro giurista deve presto imparare a riconoscere, e distinguere, prima ancora di saperle superare o almeno gestire (capitolo IX).

Ovviamente, si tratta solo di una sequenza espositiva, fra le molte possibili. Essa differisce anche da quella a cui, in riferimento alle sole operazioni copulative, mi sono anch'io (con Lelio Lantella e Mario Deganello) attenuto in altra occasione. Muovemmo, in quella sede, dalla qualificazione (e sussunzione), seguita da definizione, esempio, elenco e classificazione. Una successione che riusciva forse più solida da un punto di vista concettuale – dal momento che in definitiva, come a suo tempo rilevammo, “la qualificazione è la madre di tutte le operazioni” (ossia di quelle che denominammo allora “elementari”) –, ma che mi è apparsa meno felice sul piano comunicativo (anche per il dilatarsi dell'odierna trattazione ad altri argomenti) e meno rispondente all'intento di fondo di questa “introduzione”. Non escludo sia possibile rinvenire un ordine tematico ancora diverso, e magari più felice. La scelta, come in molti casi, presenta inevitabilmente profili di discrezionalità, e forse di arbitrio: ma già renderne esplicite le ragioni è qualcosa di più – voglio sperare – di un semplice gesto di onestà intellettuale.

Una scelta,
e le sue
alternative

Iniziamo dunque dalle operazioni che, almeno in apparenza, si presentano più semplici, o che comunque si prestano a essere realizzate in una forma più intuitiva, senza richiedere un'impegnativa elaborazione teorica. Il che naturalmente non significa che si tratti di attività banali, o realizzabili in modo approssimativo, né tantomeno che sia possibile affrontarle senza un minimo di riflessione e consapevolezza critica. Quanto abbiamo detto a proposito degli “attrezzi” del giurista, e dell'accortezza nel loro impiego, conserva tutto il suo rigoroso significato, sin da questi primi passi.

2. A ridosso delle cose: fornire esempi

Torniamo alla nostra matricola in Giurisprudenza. Dopo la prime settimane di lezioni, parlando con un compagno di classe delle scuole medie superiori iscritti frattanto a Chimica, potrebbe sentirsi chiedere: “ma cos'è il diritto?”. A questa domanda egli rimarrebbe francamente disorientato – e non vi è ragione di provarne sorpresa o vergogna: lo sarebbero anche quanti lo insegnano da decenni, consapevoli che fornirne una nozione è difficilissimo (così come è rischioso procedere, nel suo ambito, a ogni definizione: capitolo III, § 4). Sarebbe stato assai meno imbarazzante se l'amico avesse domandato: “ma a Giurisprudenza di cosa vi occupate?”. Fresco delle prime ore di

Esempi di
esempi

didattica, il nostro studente avrebbe potuto rispondere, anche per farsi meglio intendere (convinto, non a torto, di indicare qualcosa di caratteristico, anche se non esclusivo, del percorso di studi che ha intrapreso): “ad esempio del diritto privato”. “E che roba è?”. “È quel settore del diritto che tratta, fra l’altro, delle regole che si devono osservare per concludere un contratto, o in base alle quali si subentra nel patrimonio di chi muore”.

Annichilito da una richiesta di definizione, il nostro giovane avrebbe invece trovato il modo di cavarsela, per due volte, qualora si fosse trattato di fornire un esempio – ma naturalmente è bene non si faccia troppe illusioni, perché le cose non sono sempre così semplici: ai primi esami si accorgerà che coi soli esempi non si va poi molto lontano (§ 3). E avrebbe fornito tali esempi conoscendo (e facendo sapere) ancora molto poco di cosa sia il diritto (anche quello privato, al centro della sua risposta), e senza alcuna particolare consapevolezza circa l’operazione logica e linguistica posta in essere. Nulla di strano: è proprio quel che accade nelle innumerevoli occasioni in cui ci esprimiamo giusto “per rendere l’idea”. Siamo di fronte a uno di quegli “attrezzi” sul cui impiego non parrebbe necessario spendere molte parole. Come se, entrando nella bottega di un artigiano, mi trovassi dinanzi un martello: non riterrei di dover ricevere alcun chiarimento circa le sue modalità di impiego, convinto che non serva ad altro che a tirare, appunto, martellate; non certo a estrarre chiodi o avvitarne bulloni. Eppure, anche in questo caso, l’intuizione o il senso comune non sono sufficienti, e giova sapere qualcosa in più, anche a causa dei rapporti che l’esempio intrattiene con altre operazioni, oltre che per le insidie che esso stesso nasconde e le esigenze comunicative che solo un suo impiego appropriato consente di soddisfare.

Funzione
e finalità
dell’esempio

Già dal caso che abbiamo ipotizzato risulta con evidenza come siano soprattutto due gli elementi caratteristici dell’esempio: la funzione in cui esso consiste e la finalità che mira ad assolvere. La funzione è costituita dallo scegliere qualcosa, attingendo – possiamo dire in prima approssimazione – da un insieme di oggetti, materiali o ideali. Quest’operazione tende a informare su alcuni aspetti, non tanto dell’elemento che è stato menzionato, quanto del complesso cui esso afferisce: far conoscere affinché l’interlocutore possa comprendere, almeno per sommi capi, di cosa si sta parlando (come nella nostra situazione), oppure per dimostrare di aver appreso quale sia il contenuto di un determinato insieme di elementi, per lo più teorici (come accade nel corso di un esame, scolastico o universitario).

Lo scopo è comunque quello di veicolare informazioni – più che orientare comportamenti, come invece avviene allorché viene indicato un modello da seguire e imitare (secondo un’altra accezione di esem-